



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 novembre 2015 n.166

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 4, comma 2, secondo periodo e l'articolo 38, comma 5, sesto periodo della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 26 ottobre 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DETERMINAZIONE NUMERO UFFICI ELETTORALI SEZIONALI (SEGGI) E UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI

Art. 1

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche, il numero degli Uffici elettorali sezionali destinati agli elettori residenti in territorio, nonché il numero degli Uffici elettorali intersezionali, destinati allo spoglio dei voti espressi dagli elettori residenti in territorio, istituiti dall'articolo 38, comma 5, sesto periodo della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche, è il seguente:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Castello di Città di San Marino | n. 5 Uffici elettorali sezionali
n. 2 Uffici elettorali intersezionali |
| - Castello di Borgo Maggiore: | n. 8 Uffici elettorali sezionali
n. 2 Uffici elettorali intersezionali |
| - Castello di Acquaviva: | n. 3 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale |
| - Castello di Chiesanuova: | n. 2 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale |
| - Castello di Domagnano: | n. 4 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale |
| - Castello di Faetano: | n. 2 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale |

- Castello di Fiorentino: n. 3 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale
- Castello di Montegiardino: n. 1 Ufficio elettorale sezionale
- Castello di Serravalle: n. 6 Uffici elettorali sezionali
n. 2 Uffici elettorali intersezionali
- Dogana: n. 6 Uffici elettorali sezionali
n. 2 Uffici elettorali interiezionali

Art. 2

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche, il numero degli Uffici elettorali sezionali riservati agli elettori residenti all'estero, istituiti nei Castelli di Città di San Marino, Borgo Maggiore e Serravalle, nonché il numero degli Uffici elettorali intersezionali, destinati allo spoglio dei voti espressi dagli elettori residenti all'estero, istituiti dall'articolo 38, comma 5, sesto periodo della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche, è il seguente:

- Castello di Città di San Marino n. 3 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale
- Castello di Borgo Maggiore: n. 3 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale
- Castello di Serravalle: n. 3 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale

Art. 3

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto delegato. In particolare è abrogato il Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 118.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 novembre 2015/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini